



12-5-08

009



*Doc. 12*  
*di settore*  
**Ministero della Giustizia**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

**LETTERA CIRCOLARE**

Prot. n.

Roma



GDAP-0160183-2008

PU-GDAP-1a00-09/05/2008-0160183-2008

All'Ufficio del Capo del Dipartimento  
Segreteria Generale

Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali

Al Signor Direttore  
dell' Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali  
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di  
Esecuzione Penale Esterna

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di Formazione  
ed Aggiornamento del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Direttore del Centro Amministrativo  
"G. Altavista"

Ai Sigg. Direttori dei Centri per  
la Giustizia Minorile

e, p. c

Al Signor Capo del Dipartimento per la  
Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: dirigenza penitenziaria - Quesiti relativi all'applicazione della disciplina transitoria.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Com'è noto, a decorrere dal 16/04/2005, il personale già inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e quello appartenente alla ex carriera direttiva nominato dirigente dalla l. n. 154 del 2005, è stato ricondotto nell'ambito della disciplina pubblicistica.

A seguito della emanazione della circolare n. 188490-2007, datata 13 giugno 2007, ricognitiva della disciplina transitoriamente applicabile in tema di trattamento giuridico-economico al personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, sono state sollevate alcune questioni interpretative in merito alla applicazione concreta di taluni istituti giuridici ivi previsti.

Quanto alla decorrenza, occorre fare riferimento ai decreti di inquadramento individuali e collettivi, emanati in esecuzione delle disposizioni contenute negli artt. 4, comma 1, della l. n. 154/2005 e 26, commi 1, 2, 3 del d.lvo n. 63/2006.

In ordine alle disposizioni contrattuali intervenute con d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 ed in assenza di apposita disciplina di raccordo in materia di trattamento giuridico ed economico dei Dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, si ritiene di doverne rinviare l'applicazione a seguito dell'emanazione della predetta normativa.

## **CONGEDO ORDINARIO AGGIUNTIVO**

Secondo quanto disposto dall'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995, al personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria competono, in relazione all'anzianità di servizio, le seguenti maggiorazioni:

- a) con 15 o più anni di servizio nella qualifica di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 154/2005, a seconda della articolazione dell'orario di lavoro settimanale: su sei giorni  $32+5=tot. 37$ ; su cinque giorni  $28+4=32$ .



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

- b) con 25 anni o più di servizio nella qualifica di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 154/2005, a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro settimanale: su sei giorni  $37+8=$  tot. 45; su cinque giorni  $32+7=$ tot. 39;
- c) per il personale che alla data del 31.12.1996 ha già maturato 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi, se l'orario di lavoro settimanale è articolato su sei giorni, e di 41 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni (art. 14 citato, comma 15).

La eccedenza residua non goduta e maturata a fare data dai decreti di inquadramento può essere fruita, in deroga a quanto stabilito dall'art. 18 del d.P.R. 164/2002, dall'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 e dall'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995, nell'anno in corso.

La ricostruzione della carriera è, a questi fini, da intendersi in senso unitario; chiara è la formulazione dell'art. 28, comma 1, del d.lvo n. 63/2006, che fa salva tutta l'anzianità comunque maturata nel corso della carriera dirigenziale e direttive nelle posizioni economiche C1, C2 e C3.

Si ricorda inoltre, che, ai sensi dell'art. 14 sopra citato: "A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1997, n. 937", che si sommano ai giorni di congedo aggiuntivo indicati.

## ALTRI CONGEDI

Il congedo straordinario disciplinato dall'art. 19 del d.P.R. n. 164/2002 spetta dalle decorrenze indicate nei decreti di inquadramento e per il solo anno di riferimento.

I congedi per eventi e cause particolari riconosciuti dall'art. 4 della legge n. 53/2000 ai lavoratori in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente - purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

certificazione anagrafica-, consistenti in un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, rappresentano un distinto beneficio che si aggiunge ai 45 giorni di congedo straordinario (per gravi motivi). Questi competono di diritto, debbono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici (art. 1, co. 2, decreto 21 luglio 2000 n. 278 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.- Dipartimento per la solidarietà sociale).

Il congedo parentale retribuito previsto dall'art. 32 T.U. d.lgs 26 marzo 2001, n. 151, come richiamato dall'art. 21, comma 1, d.P.R. n. 164/2002, per il personale con figli minori di tre anni è concesso sino alla misura complessiva di 45 giorni, entro il limite massimo annuale dell'istituto. La vigenza dell'istituto a partire dalla data dei singoli decreti di inquadramento consente di operare le dovute conversioni rispetto quanto previsto per il Comparto Ministeri (45 gg anziché 30 di congedo parentale a stipendio pieno). In particolare, qualora il bambino abbia compiuto i tre anni dopo la vigenza dei menzionati decreti, può essere effettuata la conversione se vi è già stata la decurtazione economica dopo il 30° giorno, con conseguente erogazione dello stipendio per intero per i successivi 15 gg. già fruiti (es. astensione facoltativa per maternità). Si specifica che la conversione è possibile solo se vi è stata effettiva fruizione della astensione facoltativa.

## **SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE TITOLARE**

In caso di assenza del dirigente titolare per fruizione di congedo ordinario o straordinario, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 4, d.lvo n. 63/2006, la sostituzione deve essere effettuata da altro dirigente del medesimo ruolo della stessa sede, laddove presente.

L'assenza per la fruizione di settimana compattata non dà luogo a sostituzione in quanto il dirigente titolare deve articolare la sua prestazione in ragione delle esigenze di servizio.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

## MISSIONI

Per quanto concerne le prestazioni straordinarie, compete la liquidazione dello straordinario, in aggiunta all'indennità di missione, in caso di superamento dell'orario di lavoro giornaliero, con esclusione di tempi di viaggio.

Il tempo di consumazione dei pasti non può essere considerato orario di lavoro.

Riguardo il rimborso dei pasti in caso di mancata consumazione, si riporta il testo dell'art. 6, comma 6, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, applicabile al caso di specie: "Al personale in trasferta che dichiara di non avere potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta".

I limiti di spesa per i pasti sono quelli previsti dal D.P.C.M. del 15/12/1995 così determinati:

per le missioni di durata da 8 a 12 ore: euro 30,55;

per missioni di durata superiore alle 12 ore: euro 61,10 complessivamente.

Quanto alla indennità di trasferta, i relativi importi sono disciplinati dalle leggi 18 dicembre 1973, n. 836 e legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modifiche, secondo le seguenti modalità di seguito indicate:

dirigenti generali: euro 24,11;

dirigente: euro 20,45.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 16.03.1990: "in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambi, l'indennità di trasferta oraria o giornaliera è ridotta, rispettivamente di un terzo o della metà o di due terzi, ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge 18 dicembre 1973, n. 836".



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Secondo l'estensione operata dall'art. 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85, trova applicazione, per il personale dirigenziale, l'art. 8, comma 7, del d.P.R. n. 147/1990, a norma del quale ove non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, l'indennità è ridotta del 40% qualora il dipendente è tenuto, a seguito del provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto e alloggio gratuiti forniti dall'Amministrazione medesima".

## **ASILI NIDO**

La definizione dei criteri di eventuale assegnazione potrà essere effettuata solo in sede di negoziazione collettiva di cui al d.lvo n. 63/2006.

## **DIRITTO ALLO STUDIO**

Nell'ambito della disciplina transitoria, trova applicazione l'art. 22 del d.P.R. 164/2002, concernente il diritto allo studio, secondo la decorrenza indicata dai decreti di inquadramento. Conseguentemente è possibile richiedere, ora per allora, la conversione dell'eventuale periodo di ferie fruito nei corrispondenti permessi retribuiti, qualora l'assenza per frequentazione corsi o la preparazione degli esami sia debitamente documentata.

Gli attuali chiarimenti in merito all'interpretazione da attribuire agli istituti giuridici richiamati nella presente lettera circolare, per le materie delegate alla negoziazione collettiva dagli artt. 20 e seguenti del d.lvo n. 63/2006, fino alla definizione della stessa.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Massimo De Pascalis